

REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI
ALLE IMPRESE INDIVIDUALI E ALLE SOCIETÀ E PER LA LORO ISCRIZIONE
NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Art 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "Albo camerale" – l'Albo di cui all'art. 62 del R.D. 20 settembre 1934 n. 2011, presso cui sono pubblicati gli atti camerali con effetto di pubblicità legale. Gli obblighi pubblicitari si intendono ora assolti con la pubblicazione degli atti nel sito informatico della Camera di Commercio di Roma, nell'apposita sezione denominata "Albo camerale", secondo quanto disposto dall'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e dal vigente Regolamento per la pubblicazione degli atti;
- b) "Assegnazione massiva del domicilio digitale" – l'assegnazione del domicilio digitale di cui alla lettera e) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali e società;
- c) "Cassetto digitale dell'imprenditore" – la piattaforma digitale prevista dall'art. 16 comma 6 bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, conv. dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e dall'art. 5 comma 2 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, conv. dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, disponibile per ogni impresa all'indirizzo web <https://impresa.italia.it>;
- d) "Diffida" – l'atto di diffida destinato alle imprese individuali che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle Imprese, ai sensi dall'art. 5 comma 2 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179;
- e) "Domicilio digitale assegnato d'ufficio" – il domicilio digitale valido solo per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, assegnato dall'ufficio del Registro delle Imprese in base agli artt. 16 comma 6 bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 e 5 comma 2 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 alle società e alle imprese individuali inadempienti;
- f) "Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio" – il gestore previsto dall'art. 16 comma 6 bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 e

- dall'art. 5 comma 2 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 quale soggetto incaricato dell'erogazione del domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
- g) "Iscrizione d'ufficio" – l'iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale assegnato dall'Ufficio;
 - h) "Iscrizione massiva d'ufficio" – l'iscrizione del domicilio digitale di cui alla lettera e) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali o società;
 - i) "Procedimento d'ufficio" – il procedimento amministrativo avviato dall'Ufficio del Registro delle Imprese al fine di assegnare e iscrivere nel Registro delle Imprese il domicilio digitale di cui alla lettera e);
 - j) "Procedimento massivo" – il procedimento d'ufficio di cui alla lettera i) avviato contemporaneamente per più imprese individuali o società con una sola e cumulativa comunicazione di avvio del procedimento;
 - k) "Registro delle Imprese" – il Registro di cui all'art. 2188 del codice civile e all'art. 8 della L. 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i.;
 - l) "Sito istituzionale" – il sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Roma, raggiungibile attraverso la URL: <https://www.rm.camcom.it>;
 - m) "Ufficio del Registro delle Imprese" – l'ufficio istituito presso la Camera di Commercio dall'art. 8 comma 1 della L. 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i., che provvede alla tenuta del Registro delle Imprese in conformità agli artt. 2188 e seguenti del codice civile.

Art. 2

Gestione massiva e periodica delle assegnazioni d'ufficio dei domicili digitali

1. L'Ufficio del Registro delle Imprese avvia periodicamente, in forma massiva, il procedimento di assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali o società che ne siano prive – ai sensi degli artt. 16 comma 6 bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 e 5 comma 2 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 – o il cui domicilio digitale sia stato previamente cancellato d'ufficio a causa dell'inattività o revoca dello stesso.
2. Le comunicazioni degli utenti e dei terzi in genere relative all'assenza del domicilio digitale in capo a singole imprese o società sono ordinariamente gestite nell'ambito dei flussi di lavoro periodici e cumulativi indicati al comma precedente.

Art. 3

Assegnazione d'ufficio dei domicili digitali e loro iscrizione: fasi del procedimento

1. L'assegnazione massiva d'ufficio dei domicili digitali alle imprese avviene mediante le fasi procedurali di seguito illustrate:

- a) estrazione e verifica degli elenchi di imprese individuali o società prive di domicilio digitale iscritto nel Registro delle Imprese;
- b) pubblicazione sul sito istituzionale della comunicazione cumulativa (cd. 'massiva') di avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle imprese individuali che ne siano prive, con contestuale diffida ad adempiere;
- c) pubblicazione su sito istituzionale della comunicazione cumulativa (cd. 'massiva') di avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle società;
- d) eventuale diffusione della notizia dell'avvio del procedimento massivo mediante pubblicazione sui profili istituzionali social web della Camera di Commercio di Roma, *newsletter*, comunicazioni alle associazioni di categoria e/o agli ordini professionali interessati;
- e) gestione delle comunicazioni e interlocuzioni con l'utenza, anche al fine di permettere la regolarizzazione e quindi l'iscrizione – medio tempore – dei domicili digitali comunicati dalle imprese individuali o dalle società;
- f) definizione degli elenchi finali delle imprese individuali e società destinatarie dell'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, caricamento dei suddetti elenchi, nel formato previsto, nello strumento messo a disposizione dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio ed elaborazione dei lotti definiti
- g) assegnazione cumulativa (cd. 'massiva') dei domicili digitali e loro messa a disposizione nel cassetto digitale di ogni imprenditore individuale o società, ad opera del gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio, secondo quanto previsto dagli artt. 16 comma 6 bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 e 5 comma 2 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179;
- h) iscrizione cumulativa (cd. 'massiva') dei domicili digitali nel Registro delle Imprese. L'iscrizione avviene ordinariamente lo stesso giorno in cui vengono svolte le attività sub g) ed è compiuta, con modalità automatizzate, dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio;

- i) (contestualmente a quanto indicato sub 'g') emissione cumulativa (cd. 'massiva') del verbale di accertamento sanzionatorio in capo alle imprese o società che abbiano omesso l'adempimento. La notifica del verbale è compiuta presso il domicilio digitale assegnato d'ufficio.

Art. 4

Comunicazione di avvio del procedimento e diffida

1. La comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida – di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) – è effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Roma nella sezione dell'Albo camerale e nella sezione dedicata al Registro delle Imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque giorni consecutivi.
2. La data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i quarantacinque giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell'Albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 7 luglio 1990 n. 241 e s.m.i. - il quindicesimo giorno successivo a tale data. In caso di imprese individuali, dal quindicesimo giorno decorre inoltre l'ulteriore termine di trenta giorni previsto per la diffida.
3. La comunicazione massiva di avvio del procedimento di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) è effettuata con le modalità indicate dal primo comma.
4. Qualora l'ufficio del Registro delle Imprese riceva e iscriva il domicilio digitale comunicato dall'impresa/società nelle more del procedimento d'ufficio, l'iscrizione compiuta determina l'automatica archiviazione del procedimento d'ufficio.

Art. 5

Conclusione del procedimento e termini

1. Il procedimento di assegnazione massiva dei domicili digitali si conclude (alternativamente):
 - a) con l'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel Registro delle Imprese;

b) con l'archiviazione automatica, qualora l'impresa individuale o la società comunichi il proprio domicilio digitale ai sensi del comma 4 dell'art. 4.

2. Il procedimento descritto nell'art. 3 si conclude entro il termine di 4 mesi dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 6

Diffusione della notizia dell'avvio del procedimento massivo di assegnazione dei domicili digitali

1. L'Ente può disporre che la notizia dell'avvio del procedimento massivo di assegnazione dei domicili digitali sia diffusa anche mediante altri canali – quali *direct mailing*, *newsletter*, *social web* istituzionali, comunicazioni alle associazioni di categoria o agli ordini professionali interessati – al fine di favorire la più ampia conoscenza dello stesso e l'adempimento spontaneo da parte delle imprese individuali o delle società.

Art. 7

Responsabile del procedimento e soggetto titolare del potere sostitutivo

1. Il responsabile del procedimento è il Conservatore del Registro delle Imprese. Al responsabile del procedimento è demandato il compito di curare l'intero procedimento, dall'avvio alla conclusione, inclusa l'iscrizione dei domicili digitali nel Registro delle Imprese, gestendo anche le comunicazioni con gli utenti e con i terzi, assicurando la partecipazione degli interessati al procedimento. Allo stesso modo, il responsabile del procedimento relativo all'emissione massiva e alla successiva gestione dei verbali di accertamento sanzionatorio è individuato nel Conservatore del Registro delle Imprese.

2. L'assegnazione massiva dei domicili digitali e la loro iscrizione massiva nel Registro delle Imprese è compiuta ordinariamente dal gestore del sistema informativo nazionale su richiesta del Conservatore del Registro delle Imprese.

3. Il Segretario Generale è il soggetto titolare del potere sostitutivo in merito a tutte le fasi dei procedimenti massivi, inclusa l'iscrizione dei domicili digitali e l'emissione e gestione dei verbali di accertamento sanzionatorio.

Art. 8

Disattivazione e dismissione del domicilio digitale assegnato d'ufficio

1. In caso di cancellazione dell'impresa o della società dal Registro delle Imprese, il domicilio digitale assegnato d'ufficio viene mantenuto attivo per dodici mesi: decorso tale termine viene disattivato. La disattivazione avviene anche qualora l'impresa comunichi, con apposita domanda telematica, il proprio e nuovo domicilio digitale.

2. Con la disattivazione viene inibita la ricezione di nuovi messaggi ma il titolare dell'impresa individuale o il rappresentante della società può continuare ad accedere, per ulteriori 180 giorni, al domicilio digitale assegnato d'ufficio attraverso il cassetto digitale dell'imprenditore; decorso tale lasso di tempo l'accesso al domicilio digitale, già disattivato, diviene indisponibile.

Art. 9

Tutela della riservatezza "Privacy"

1. La Camera di Commercio adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali gestiti in occasione dei procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 16° giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Camerale ed è reso pubblico mediante l'inserimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Roma, nella sezione Amministrazione trasparente.